



DELIBERA N. 228/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CADONEGHE (PD) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
(PROCEDIMENTO AVVIATO IN DATA 27 MAGGIO 2024) E CONTESTUALE
ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO IN DATA 4 GIUGNO 2024.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati

convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 194/24/CONS del 5 giugno 2024, recante “*Ordine nei confronti del comune di Cadoneghe (PD) per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*”;

VISTA la nota del 12 giugno 2024 (prot. n. 0163128) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso il fascicolo istruttorio e la proposta relativi al procedimento avviato nei confronti del Comune di Cadoneghe in data 27 maggio 2024;

VISTA la segnalazione del 27 maggio 2024 a firma dei Consiglieri Comunali del Comune di Cadoneghe Lucia Vettore, Guido Rocca, Enrico Nania, Michele Schiavo, Raffaele Reschiglian, relativa alla presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 da parte del Comune di Cadoneghe “*...sono stati pubblicizzati in questi giorni, e quindi dopo la data dell'11 aprile 2024, due volantini raffiguranti il logo del Comune di invito a partecipare a nuove attività introdotte presso il Centro Anziani... Volantino “Centro Spinelli scende in campo” pubblicizzante attività presso il Centro Spinelli in data 17 e 20 maggio 2024 e foto dello stesso nella bacheca del Centro Spinelli. Volantino “Mediazione digitale” presso il Centro Spinelli, pubblicizzata presso la biblioteca e Centro Spinelli*”;

VISTO il fascicolo istruttorio e, in particolare, la richiesta di controdeduzioni inviata dal Corecom in data 27 maggio 2024 e le controdeduzioni del Comune di Cadoneghe del 29 maggio 2024, in cui il Sindaco rappresenta che: “*Con determinazione n. 49 del 08.02.2024 è stata avviata una procedura per l'individuazione di Ente del Terzo Settore per la coprogettazione e realizzazione di servizi di prossimità presso il Centro Anziani Altiero spinelli di via Leopardi 2 in Cadoneghe. Tale procedura si è conclusa con la stipula di convenzione ex art. 56 del D. Lgs. 117/2017, tra il Comune di Cadoneghe e la Cooperativa*

Il Sestante. Tra le attività che l'ETS deve attuare vi è il coordinamento del tavolo di rete che coinvolge diverse associazioni che utilizzano gli spazi del Centro per le loro attività di comunità. Il calendario dei corsi e degli incontri, alcuni partiti a settembre 2023, è ovviamente reso noto ai frequentanti del Centro attraverso l'affissione in bacheca, posta nell'atrio del Centro stesso. L'avvio stagionale dell'impianto riservato al gioco delle bocce, reso possibile dalla stipula della richiamata convenzione ha atteso le adeguate condizioni meteorologiche. L'informazione è stata resa disponibile, oltre che nella bacheca a ciò riservata nell'atrio del Centro, anche presso i due front office presso la sede Municipale e la Biblioteca Civica, ma non è stata oggetto di ulteriore diffusione mediante altri canali. Si è ritenuto che l'informazione relativa alle attività oggetto di segnalazione rientrasse nella normale programmazione dei servizi territoriali e che la modalità adottata rispettasse la necessità di effettuare comunicazioni solo in modo impersonale. Gli uffici hanno provveduto a verificare che eventuali comunicazioni in merito ancora visibili siano state rimosse”;

VISTE le conclusioni del Corecom Veneto che si riportano: *“Nel caso in oggetto, i segnalanti individuano e documentano una fattispecie di comunicazione effettuata a mezzo diffusione, anche presso uffici dell'amministrazione comunale (ufficio informazioni del Comune e presso la biblioteca comunale), di volantini con i quali vengono pubblicizzate iniziative e attività da realizzarsi nel territorio comunale e nei quali compare anche il logo del Comune di Cadoneghe. In relazione a ciò, il Sindaco nelle proprie controdeduzioni non smentisce l'affermazione dei segnalanti che i volantini in questione siano stati diffusi anche in uffici del Comune di Cadoneghe, affermando inoltre che “ (...) gli uffici hanno provveduto a verificare che eventuali comunicazioni in merito ancora visibili siano state rimosse”. Come deciso dal Comitato nella seduta del 22 maggio 2024, in caso di adeguamento spontaneo da parte della P.A., il criterio per valutare l'idoneità dello stesso a rimuovere l'effetto lesivo della violazione prevede che, qualora la condotta di violazione venga reiterata, non possa più essere valutata come adottata in buona fede. Viste le reiterate segnalazioni di presunte violazioni riguardanti il Comune di Cadoneghe e le relative valutazioni in merito effettuate dal Comitato e alla luce di quanto sopra indicato in istruttoria, l'Ufficio riscontra la fattispecie segnalata come una violazione da parte del Comune di Cadoneghe (PD) di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 28/2000”* e conseguentemente propone l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

PRESA VISIONE delle pubblicazioni oggetto di segnalazione;

RITENUTO che le comunicazioni contestate non siano indispensabili né impersonali, in particolar modo alla luce di quanto dichiarato nelle controdeduzioni, ovverosia in ragione del fatto che la gestione dei servizi di prossimità presso il Centro Anziani è stata assegnata ad un ente del terzo settore e, ciononostante, l'amministrazione comunale non rinuncia ad apparire nelle relative pubblicizzazioni delle attività;

RITENUTO che la diffusione delle comunicazioni oggetto di questa specifica contestazione è avvenuta in un momento successivo rispetto ad altre precedenti segnalazioni e contestazioni, di fatto nella consapevolezza, da parte dell'ente, della contrarietà di tale diffusione al dettato normativo;

RITENUTO che, come già affermato nella delibera 194/24/CONS, l'istituto dell'adeguamento spontaneo è destinato a consentire alle amministrazioni pubbliche di acquisire una maggiore consapevolezza in merito, per ciò che qui ci occupa, ai confini del divieto di cui all'art. 9, senza il ricorso alla sanzione, in un'ottica di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

RITENUTA superata la presunzione di buona fede dell'amministrazione laddove la stessa sia destinataria di numerose segnalazioni, anche se nell'ambito di procedimenti non ancora conclusi o ancora non avviati, su molteplici sfaccettature delle modalità comunicative che integrano la violazione dell'articolo 9, o anche sulle medesime modalità;

RITENUTO di confermare i principi di cui alla delibera 194/24/CONS per cui, nella valutazione dell'idoneità dell'adeguamento spontaneo è necessario *prendere in considerazione non solo gli effetti della singola condotta conformativa al dettato di legge, ma il complesso delle condotte dell'amministrazione nei confronti del rispetto dell'articolo 9;*

RITENUTO, pertanto, che la rimozione attuata dall'ente non è idonea ad integrare un adeguamento idoneo a far venire meno l'antigiuridicità della condotta;

RITENUTO, pertanto, di condividere le conclusioni del Corecom Veneto in ordine alla segnalazione del 27 maggio, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 in relazione ai volantini del Centro Anziani;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di aderire alla proposta del Comitato di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Cadoneghe;



VISTA la nota del 12 giugno 2024 ns prot. n. 0163133 con cui il Corecom Veneto ha trasmesso il fascicolo istruttorio e le conclusioni relativamente al procedimento avviato in data 4 giugno 2024;

VISTA la segnalazione in data 3 giugno 2024 presentata dalla Candidata Sindaco della Lista civica “Cadoneghe per Tutti” per le presunte violazioni dell'art. 9 comma 1 della Legge n.28/2000, effettuate dall’amministrazione del Comune di Cadoneghe (PD): *“Il Sindaco uscente sta utilizzando locandine eventi / progetti sociali / inaugurazioni attività commerciali, attività d'ufficio con evidente richiamo alla propria campagna elettorale, ponendosi pertanto in una situazione di privilegio rispetto agli altri candidati sindaci....alcuni post Facebook nelle quali si potrebbe paventare quanto sopra segnalato”*;

VISTA la richiesta di controdeduzioni del Corecom Veneto del 4 giugno 2024 e il riscontro fornito dall’ente in data 6 giugno, in cui il Sindaco del Comune di Cadoneghe rappresenta che *“Le comunicazioni pubblicate su piattaforme social che sono oggetto della segnalazione prevenuta a codesto spettabile Ufficio sono state pubblicate da account personale e non riconducibile al canale istituzionale del Comune di Cadoneghe attivo nelle stesse piattaforme”*;

VISTI gli accertamenti istruttori e le relative proposte in ordine alle singole comunicazioni:

- “Centro estivo in lingua inglese”: non si riscontra il post nel canale social Facebook istituzionale - ARCHIVIAZIONE;
- “Summer Camp”: nel canale social Facebook istituzionale compaiono due post pubblicati rispettivamente in data 22/05/2024 e in data 31/05/2024, relativi all’evento: entrambi rivestono il carattere di impersonalità (non compaiono riferimenti alla P.A.) e il carattere di indispensabilità – comunicazione data ai cittadini per informare dell’inizio dell’attività dei campi estivi, presso la scuola primaria, a partire dal 10 giugno – ARCHIVIAZIONE;
- Profilo Facebook “Marco Schiesaro Sindaco 2024” – Comunicazione relativa all’iscrizione ai centri estivi “Summer camp”: il profilo risulta essere un profilo privato, e allo stesso non si accede dal canale del sito istituzionale del Comune – ARCHIVIAZIONE;



- Profilo Facebook “Marco Schiesaro Sindaco 2024” – Comunicazione relativa al “Nuovo quartiere Grosoli”: il profilo risulta essere un profilo privato, e allo stesso non si accede dal canale del sito istituzionale del Comune – ARCHIVIAZIONE;
- Profilo Facebook “Marco Schiesaro Sindaco 2024” – Foto relativa all’evento organizzato da autoscuola Gomiero: il profilo risulta essere un profilo privato, e allo stesso non si accede dal canale del sito istituzionale del Comune – ARCHIVIAZIONE;
- Profilo Facebook “Marco Schiesaro Sindaco 2024” – Comunicazione relativa all’asfaltatura di via Barcarola: il profilo risulta essere un profilo privato, e allo stesso non si accede dal canale del sito istituzionale del Comune – ARCHIVIAZIONE;
- Profilo Facebook “Marco Schiesaro Sindaco 2024” – Comunicazione relativa al 7° Green Night Festival di Cadoneghe: il profilo risulta essere un profilo privato, e allo stesso non si accede dal canale del sito istituzionale del Comune – ARCHIVIAZIONE;

VISTE le conclusioni del Corecom Veneto che, alla luce degli accertamenti e delle controdeduzioni, non ritiene configurata la violazione dell’art. 9 della legge 28/2000;

PRESA VISIONE delle pubblicazioni oggetto di segnalazione;

RITENUTO che le comunicazioni effettuate attraverso il profilo Facebook personale del Sindaco non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9 della legge 28/2000, atteso che non sono presenti collegamenti con alcuno dei canali comunicativi istituzionali e non risulta, dagli accertamenti condotti, una diversa modalità di diffusione delle stesse riconducibile all’ente;

RITENUTO che le comunicazioni relative al “Summer Camp” presenti sul profilo Facebook dell’ente sono indispensabili per garantire l’efficace avvio delle attività e la partecipazione degli utenti e sono impersonali, in quanto non recano riferimenti all’amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta del Comitato e di archiviare il procedimento avviato in data 4 giugno 2024 nei confronti del Comune di Cadoneghe;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è



fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con



la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RITENUTO di dover riunire i due procedimenti, stante l'identità del soggetto segnalato e delle fattispecie in violazione della medesima disposizione recata dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità ordina al Comune di Cadoneghe di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, il seguente messaggio: *“L'Amministrazione del Comune di Cadoneghe è stata sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 228/24/CONS recante l'ordine nei confronti del Comune di Cadoneghe per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28” in relazione ai volantini “Centro Spinelli scende in campo” e “Mediazione digitale” relativi alle attività del Centro anziani e diffusi nel corso della campagna elettorale in contrasto con le disposizioni di legge*”. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine. Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta



elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

2. Dispone l'archiviazione per le comunicazioni effettuate attraverso il profilo Facebook personale del Sindaco e le comunicazioni relative al "Summer Camp" presenti sul profilo Facebook dell'ente.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Cadoneghe e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba